Titolo della legge:

Richiesta per l'assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito ai sensi e per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 242/2019"

Relazione illustrativa:

La proposta di legge regionale si basa sulla sentenza della Corte Costituzionale n. 242/2019 che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 580 c.p. (legge sull'omicidio del consenziente) nella parte in cui non esclude la punibilità di chi aiuta una persona ad eseguire il proprio proposito di suicidio autonomo e libero, in determinate circostanze. Altresì, a supporto di tale proposta, vi è la legge n. 219/2017 Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento che consente al paziente di rifiutare i trattamenti di sostegno vitale e di richiedere la sedazione profonda continua, ma non consente al medico di mettere a disposizione del paziente trattamenti per la morte medicalmente assistita.

Art. 1 - Finalità e oggetto:

1. Finalità:

La presente legge ha lo scopo di tutelare il diritto all'autodeterminazione delle persone affette da patologie irreversibili, gravi e fonte di sofferenze intollerabili, in linea con la sentenza della Corte Costituzionale n. 242/2019.

2. Oggetto:

Si prefigge di garantire l'accesso al suicidio assistito in condizioni di sicurezza e di rispetto della dignità della persona. Prevede adeguate tutele per i pazienti che intendono richiedere il suicidio assistito e promuove la ricerca sulle cure palliative e sul trattamento del dolore e definisce: presupposti, requisiti, ruoli, competenze, procedure e tempi.

3. Definizione di ruoli, procedure e tempi:

Le strutture sanitarie idonee a praticare tali procedure valutano: le procedure da seguire per l'accesso a tali pratiche e i tempi entro cui le richieste devono essere evase.

Art. 2 - Interventi e soggetti attuatori:

La presente legge garantisce il diritto all'assistenza sanitaria per le persone che intendono accedere al suicidio assistito.

Sono le medesime aziende ospedaliere sanitarie, individuate dalla regione che istituiscono al loro interno una commissione medica multidisciplinare che verifica i requisiti di quanto si prevede in tale articolo.

1. Istituzione di una commissione medica multidisciplinare:

La commissione è composta da: 7 esperti di cui, 2 di medicina (un neurochirurgo e un oncologo), 1 esperto in psicologia, 1 esperto in psichiatria, 1 esperto in bioetica, un esperto in medicina legale e 1 esperto di filosofia etica, tutti non obiettori.

- La commissione ha il compito di:
- Valutare le richieste di suicidio assistito.
- Fornire supporto e consulenza ai pazienti e alle loro famiglie.
- Redigere un parere motivato su ogni caso.
- 2. Formazione del personale facente parte della commissione multidisciplinare:

La regione prevede di istituire corsi di formazione specifici sul suicidio assistito e sulle cure palliative effettuate presso le Università presenti sul territorio Regionale.

La Regione deve sensibilizzare il personale medico e sanitario sulle questioni etiche e legali, legate al suicidio assistito.

3. Informazione e sensibilizzazione per il soggetto richiedente:

La Regione prevede un obbligo informativo sulle tempistiche, le procedure e le conseguenze che derivano dall'avvio dell'iter medico.

Art. 3 - Beneficiari:

1. Soggetti che beneficiano delle norme di legge:

- Persone maggiorenni affette da una patologia irreversibile, grave e fonte di sofferenze intollerabili, in grado di intendere e di volere, che abbiano espresso in modo libero, consapevole e informato il consenso al suicidio assistito.
- Maggiore età del paziente.
- Capacità di intendere e di volere al momento della richiesta e del consenso al suicidio assistito.
- Presenza di una patologia irreversibile, grave e fonte di sofferenze intollerabili.
- Consenso libero, consapevole e informato del paziente al suicidio assistito.
- Valutazione positiva del caso da parte del Comitato etico regionale.
- Aver effettuato regolare testamento biologico avente valore di scrittura privata autenticata ed appositamente annotato nei registri presso gli uffici di stato civile del comune ove si risiede (ove previsto).

2. Soggetti esclusi dalla richiesta di suicidio assistito:

- Minorenni.
- Persone incapaci di intendere e di volere.
- Persone con sofferenze psicologiche o psichiatriche.
- Persone con patologie non irreversibili.
- Persone che non hanno espresso un consenso libero, consapevole e informato al suicidio assistito.

3. Divieti:

È vietato qualsiasi tipo di pressione o coercizione sul paziente per indurlo a richiedere il suicidio assistito.

Art. 4 - Sanzioni:

1. Sanzioni amministrative:

In caso di violazione dei divieti previsti dalla presente legge, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

- Multa da € 516 a € 3.098 per l'omissione del consenso informato del paziente.
- Multa da € 2.064 a € 12.394 per la violazione delle procedure previste dalla legge per l'accesso al suicidio assistito.
- Per ogni altro reato, si rimanda alle norme previste dal Codice Penale.

2. Competenza per l'irrogazione delle sanzioni:

Le sanzioni amministrative di cui al presente articolo sono irrogate dalla Regione Lombardia, in conformità alla propria normativa in materia di sanzioni amministrative.

3. Accertamento delle violazioni:

Le violazioni dei divieti previsti dalla presente legge sono accertate dal *Ministero della Salute* dagli *agenti di polizia giudiziaria*.

4. Procedimento sanzionatorio:

Il procedimento sanzionatorio è avviato con la contestazione della violazione al soggetto interessato.

Il soggetto interessato ha il diritto di essere ascoltato e di presentare memorie difensive. In caso di contestazione della sanzione, è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale per la sola sanzione amministrativa.

Nel caso si configuri un reato, si procederà d'ufficio presso le sedi competenti.

Art. 4 bis - Causa di non punibilità:

È prevista una causa di non punibilità per l'equipe medica che - attraverso il suo operato - assiste la persona malata affinché assuma in modo indipendente il farmaco letale.

L'équipe medica prepara il farmaco e l'eventuale dispositivo meccanico che aiuterà il paziente ad assumere il medicinale.

Art. 5 - Norma finanziaria:

Alle spese di cui all'articolo 2, quantificate in euro 1.000.000,00 per anno, si provvede con le risorse allocate al programma di assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito dello stato di previsione delle spese del bilancio 2026-2027.

Art. 6 - Clausola valutativa:

Dopo un anno dall'entrata in vigore della presente legge e, successivamente, a cadenza biennale la Giunta Regionale presenta al Consiglio Regionale una relazione che documenta e descrive:

- a) gli interventi realizzati in attuazione della presente legge, specificandone le modalità attuative e le risorse impiegate;
- b) i soggetti coinvolti nell'attuazione.

Art. 7 - Entrata in vigore:

La presente legge entra in vigore allo scadere del sesto mese dalla Pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.